

| | |
|---|---------------|
| 3. Lunghezza del tratto oggetto dell'intervento: 1 punto per ogni km | Max 10 |
| 4. Sentieri di avvicinamento a rifugi e bivacchi | 10 |
| 5. Sentieri che dispongono di punti sosta attrezzati lungo il percorso | 10 |
| 7. Sentieri che individuano trekking di più giorni: | |
| • fino a tre giorni | 5 |
| • da tre a cinque giorni | 10 |
| • oltre cinque giorni | 15 |
| | Max 15 |
| 8. Sentieri ad anello | 5 |
| 9. Sentieri che attraversano parchi o riserve | 5 |
| 10. Sentieri praticabili anche con mezzi non motorizzati | 5 |
| Punteggio totale conseguibile | 100 |

Punteggi per opere complementari (premierità):**Aree attrezzate per svago e sport**

| | |
|--|---------------|
| 1. Valorizzazione patrimonio montano | |
| • Ristrutturazione, adeguamento e ampliamento di strutture esistenti | 5 |
| • Realizzazione nuove strutture | 10 |
| | Max 10 |
| 2. Numero mesi di utilizzo (1 punto per ogni mese - 1/2 punto per utilizzo parziale nel mese) | Max 10 |
| 3. Capacità attrattiva dell'intervento (in relazione alla dimensione/capienza delle aree e al potenziale incremento di fruitori) | Max 10 |
| 4. Altitudine: | |
| • da quota 1000 a quota 2000 m.s.l.m. | 10 |
| • da quota oltre 2000 a quota 3000 m.s.l.m. | 15 |
| • oltre quota 3000 m.s.l.m. | 20 |
| | Max 20 |
| Punteggio totale conseguibile | 50 |

3. Attribuzione di premierità

La premierità è da attribuire ad interventi connessi e coordinati all'intervento principale.

Il punteggio totale è costituito dalla somma del punteggio assegnato all'intervento principale e dei relativi punteggi assegnati a ciascuno degli interventi ad esso complementari.

L'intervento principale è individuato dal bando per la concessione dei contributi.

APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI

Sulla base dei punteggi attribuiti le singole Comunità Montane approvano ed inoltrano alla Regione Lombardia, entro i termini indicati dai bandi, il piano degli interventi costituito da due distinte graduatorie, secondo il seguente ordine di priorità:

- graduatoria degli interventi che prevedono opere complementari con l'attribuzione di premierità;
- graduatoria degli interventi che non prevedono opere complementari.

La Regione Lombardia può chiedere chiarimenti alle Comunità Montane circa le valutazioni effettuate.

CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

La Regione Lombardia, sulla base delle due distinte graduatorie presentate dalle Comunità Montane, costituisce a sua volta due graduatorie complessive, con modalità che verranno stabilite nei bandi in base ai seguenti criteri:

1. priorità alla graduatoria dei progetti contenenti opere complementari;
2. dimensione territoriale e dotazione delle strutture esistenti in ciascuna Comunità Montana;
3. numero di richieste presentate da ciascuna Comunità Montana.

La liquidazione alle Comunità Montane delle risorse necessarie per il finanziamento dei piani di intervento ritenuti ammissibili, sarà disposta a favore delle stesse Comunità Montane contestualmente al provvedimento di concessione.

Le predette risorse finanziarie assegnate e trasferite alle Comunità Montane saranno da queste liquidate ai destinatari finali secondo le seguenti modalità:

- 1) il 50% del contributo assegnato a seguito di realizzazione

del 60% delle opere, previa presentazione, per i soggetti privati, di idonea garanzia fidejussoria a copertura degli importi erogati a titolo di anticipo;

- 2) il saldo al termine degli interventi ed a seguito della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute e pagate, e della presentazione - per le strutture - del vincolo di destinazione di anni 5 (cinque).

MODIFICHE DI PROGETTO

Eventuali modifiche degli interventi finanziati devono essere autorizzate dalla Comunità Montana e comunicate alla Regione Lombardia.

Non possono essere autorizzate variazioni non riferite ad interventi ammissibili.

VERIFICHE DELLE COMUNITÀ MONTANE

Le Comunità Montane, sono tenute a verificare:

- che gli interventi realizzati siano conformi a quelli individuati nel programma approvato;
- che le opere siano completate entro i termini stabiliti dal relativo decreto di concessione.

Le Comunità Montane sono tenute a presentare alla Regione Lombardia una relazione finale degli interventi realizzati.

TEMPI DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Nel bando sarà stabilito, sulla base della tipologia degli interventi previsti dallo stesso, il termine per l'ultimazione degli interventi.

RENDICONTAZIONE

Entro i 6 (sei) mesi successivi alla data per l'ultimazione degli interventi fissata dal bando, le Comunità Montane presentano alla Regione Lombardia la rendicontazione dei programmi/progetti ammessi e finanziati secondo le modalità che saranno indicate dal bando.

TEMPI DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

I tempi per l'ultimazione degli interventi saranno stabiliti dal bando.

REVOCA

Il contributo potrà essere revocato, qualora vengono meno i presupposti per la sua concessione ovvero nel caso in cui la realizzazione dell'intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all'intervento ammesso a contributo.

CONTROLLI

L'amministrazione regionale può effettuare controlli sugli interventi finanziati al fine di accertare la conformità delle opere realizzate al progetto presentato.

(BUR20060148)

D.g.r. 17 maggio 2006 - n. 8/2552

(3.2.0)

Requisiti per la costruzione, la manutenzione, la gestione, il controllo e la sicurezza, ai fini igienico-sanitari, delle piscine natatorie

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- il d.P.R. 616/77 e la legge 833/78 individuano, tra le materie di assistenza sanitaria e ospedaliera, la tutela igienico-sanitaria delle attività sportive e ricreative;

- le funzioni riguardanti detta materia sono svolte, ai sensi della citata legge 833/78, dalle USL, mentre è dato mandato alle Regioni di disciplinare lo svolgimento di dette funzioni;

- la l.r. 31/1997, dettante norme in materia di svolgimento delle funzioni di cui sopra, attribuisce la competenza alle Aziende Sanitarie Locali, che la svolgono, secondo quanto successivamente precisato e stabilito con legge regionale 32/2001, tramite il Dipartimento di Prevenzione Medico;

- all'interno delle funzioni sopra descritte è compresa anche la vigilanza sugli aspetti relativi ai requisiti igienico sanitari strutturali e di funzionamento delle piscine ad uso natatorio;

Preso atto che, fino ad oggi, per lo svolgimento di dette funzioni si è fatto unicamente riferimento ai Regolamenti Locali di Igiene in recepimento del Regolamento Tipo emanato dalla Regione Lombardia;

Verificato che le regolamentazioni locali contengono talora norme non adeguatamente armonizzate tra loro;

Dato atto, inoltre che, relativamente agli aspetti igienico-sanitari, soprattutto per ciò che concerne le caratteristiche di qualità

delle acque utilizzate in detti impianti e dei relativi controlli, l'unico riferimento era costituito dalla Circolare Ministeriale 128 del 1971;

Considerato che l'attività natatoria è particolarmente diffusa, anche in relazione al fatto che, viene promossa come stile di vita salutare, in quanto ritenuta l'attività motoria più completa, per un adeguato e armonico sviluppo;

Considerato che è quindi fondamentale individuare requisiti strutturali, di gestione e di funzionamento al fine di prevenire ed eliminare possibili situazioni di pregiudizio per la salute degli utenti;

Considerato tuttavia che la disciplina della materia contempla:

- aspetti riguardanti livelli qualitativi essenziali quali la fissazione di requisiti standard su scala nazionale, delle caratteristiche di qualità delle acque utilizzate;
- aspetti di natura regolamentare che rientrano nella esclusiva competenza legislativa regionale;

Visto il d.lgs. 28 agosto 1997 n. 281, che prevede che possano essere sanciti accordi tra Stato e Regioni per coordinare l'esercizio delle rispettive competenze;

Visto l'accordo sancito in data 16 gennaio 2003 tra Stato e Regioni avente ad oggetto «Requisiti di gestione, controllo e sicurezza ai fini igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio»;

Visto, in particolare, il punto 3 del predetto accordo che:

1) demanda alla disciplina regionale, la fissazione delle caratteristiche strutturali e gestionali:

- delle piscine di proprietà pubblica o comunque destinate ad un'utenza pubblica;
- delle piscine condominiali;
- delle piscine ad uso speciale;

2) stabilisce che i requisiti di qualità delle acque debbono avere come riferimento quelli di cui alla tabella A dell'Allegato I al medesimo Accordo del 16 gennaio 2003;

Ritenuto dunque opportuno adottare un provvedimento che provveda a disciplinare la materia in modo omogeneo sul territorio regionale, anche al fine di consentire a coloro che intendono realizzare e gestire impianti di piscine, nonché agli utenti dei medesimi impianti, di aver come riferimento norme trasparenti ed applicabili uniformemente;

Visto il documento presentato dall'Assessore alla Sanità, avente ad oggetto «Requisiti di gestione, controllo e sicurezza, ai fini igienico-sanitari, delle piscine ad uso natatorio» allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che il documento stesso possiede le caratteristiche di trasparenza, applicabilità sopra evidenziati;

Preso atto che, come riferito dall'Assessore proponente, alla predisposizione del suddetto documento, hanno partecipato le diverse componenti interessate alla disciplina degli aspetti igienico-sanitari, strutturali e gestionali nel settore:

- le ASL;
- i Comuni che hanno fornito il loro contributo tramite ANCI;
- i gestori degli impianti e delle strutture in cui le piscine sono collocate;
- le autorità sportive (CONI);
- gli enti tecnici di normazione (UNI);
- i costruttori (ASSOPISCINE);

Preso atto, altresì, che la suddetta proposta:

- definisce i requisiti di carattere igienico-sanitario, demandando alle normative tecniche i riferimenti specifici;
- prevede, in linea con gli obiettivi di semplificazione della corrente legislatura, al fine di consentire, comunque nella certezza della tutela della salute della popolazione, il libero sviluppo delle attività imprenditoriali, che la realizzazione e la gestione non siano soggetti a provvedimenti autorizzativi specifici;
- prevede che compete ai responsabili di dette strutture la scelta delle soluzioni tecniche più adeguate per il mantenimento dei requisiti mediante un appropriato sistema di autocontrollo;
- affida alle autorità di controllo la verifica del mantenimento dei requisiti, e l'adozione dei necessari provvedimenti a tutela della salute;

Vista la propria deliberazione n. 2231 adottata in data 29 marzo 2006 avente ad oggetto «Requisiti di gestione, controllo e sicurezza ai fini igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio» con la quale si stabiliva:

- di approvare il documento allegato alla deliberazione di cui sopra;

- di trasmetterlo al Consiglio regionale per acquisire il parere della competente commissione consiliare;

Preso atto che, nella seduta del 13 aprile 2006, la Commissione Consiliare III formulava il proprio parere approvando all'unanimità il documento presentato;

Ad unanimità dei voti espresse nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare il documento avente ad oggetto «Requisiti di gestione, controllo e sicurezza, ai fini igienico-sanitari, delle piscine ad uso natatorio» allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e di renderlo disponibile sul sito della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

REQUISITI PER LA COSTRUZIONE, LA MANUTENZIONE, LA GESTIONE IL CONTROLLO E LA SICUREZZA, AI FINI IGIENICO-SANITARI, DELLE PISCINE NATATORIE

REQUISITI GENERALI

Campo di applicazione

Il presente documento stabilisce i requisiti per la costruzione, la manutenzione, la gestione, il controllo e la sicurezza, ai fini igienico-sanitari, delle piscine natatorie.

Le presenti disposizioni si applicano alle piscine pubbliche, turistico-ricettive, collettive ed ai parchi acquatici, aventi le tipologie di vasche elencate nello specifico paragrafo della classificazione in base al tipo di utilizzazione.

Definizioni

S'intende per piscina un complesso attrezzato per la balneazione, all'interno di strutture destinate ad un'utenza pubblica o ad uso collettivo, con presenza di uno o più bacini artificiali, interrati o fuori terra, utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi.

Classificazione delle piscine

Ai soli fini igienico-sanitari le piscine sono classificate in base:

- a) alla destinazione;
- b) alle caratteristiche ambientali e strutturali;
- c) al tipo di utilizzazione.

a) Classificazione in base alla destinazione

Per quanto riguarda la loro destinazione, le piscine si distinguono in:

- a. piscine di proprietà pubblica o privata, comunque, destinate ad un'utenza pubblica;
- b. piscine ubicate all'interno di edifici o di complessi condominiali, destinate in via esclusiva all'uso da parte di chi vi alloggia e dei loro ospiti;
- c. piscine ad usi speciali collocate all'interno di strutture di cura, di riabilitazione, termale, ancorché annesse a strutture ricettive. In quest'ultimo caso per i requisiti si deve far riferimento alle normative specifiche.

Sono comunque considerate *piscine destinate ad un'utenza pubblica*:

- le piscine pubbliche o di uso pubblico, di seguito denominate «piscine pubbliche», ovvero tutte le piscine il cui accesso presupponga l'acquisto di un biglietto, tessera, abbonamento;
- le piscine ad uso collettivo così definite:
 - le piscine inserite in strutture già adibite, in via principale, ad attività ricettive (alberghi, camping, agriturismo, complessi ricettivi e simili), di seguito denominate «piscine turistico-ricettive», accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa ad esclusione di quelle esercitate in immobili di categoria catastale gruppo A (ad esempio, bed & breakfast), che soggiacciono alla disciplina stabilita per le piscine collettive così come di seguito definite;
 - le piscine al servizio di collettività, di seguito denominate «piscine collettive», inserite quale elemento non prevalente in scuole, caserme, centri benessere, o simili, accessibili ai soli ospiti, soci, utenti della struttura stessa. Qualora le piscine collettive abbiano un volume totale delle vasche > 180 m³ e/o una profondità > 1,40, m sono equiparate alle piscine pubbliche e dovranno rispondere ai requisiti fissati nell'allegato A.

Qualora, invece, le piscine collettive, abbiano un volume totale delle vasche $\leq 180 \text{ m}^3$ e/o una profondità $\leq 1,40 \text{ m}$, sono equiparate alle piscine turistico-ricettive e dovranno rispondere ai requisiti fissati nell'allegato B;

– i parchi acquatici, di seguito, così denominati.

b) Classificazione in base alle caratteristiche strutturali ed ambientali

In base alle loro caratteristiche strutturali ed ambientali le piscine si distinguono in:

- scoperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;
- coperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;
- di tipo misto se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;
- di tipo convertibile se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.

c) Classificazione in base alla utilizzazione

In base alla loro utilizzazione, si individuano, nelle varie tipologie di piscine, i seguenti tipi di vasche:

- per nuotatori e di addestramento al nuoto, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA), per quanto concerne le vasche agonistiche;
- per tuffi ed attività subacquee, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA) per quanto concerne i tuffi, e delle attività subacquee;
- ricreative, destinate ad attività di tipo ludico, ricreativo e di balneazione, eventualmente dotate di requisiti morfologici e funzionali specifici quali la presenza di idromassaggi, aeromassaggi, geysir ad aria o acqua, fontane, cascate, ecc.;
- per bambini, di profondità minore o uguale a 400 mm, destinate per caratteristiche morfologiche e funzionali all'utilizzo da parte di bambini;
- polifunzionali, caratterizzate:
 - dalla presenza in uno stesso bacino di aree con diversa destinazione d'uso, per esempio, una vasca ricreativa con una zona destinata ai bambini, una vasca ricreativa comprendente un'area di ammaraggio scivoli;
 - dalla possibilità di utilizzo, contemporaneo o meno, di una stessa vasca per scopi diversi, ad esempio utilizzo da parte di bambini e per attività di ginnastica in acqua;
 - ricreative attrezzate, quali ad esempio i parchi acquatici caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, ecc.

Caratteristiche dell'acqua

Tutte le piscine indicate nella presente direttiva devono essere alimentate con acqua dolce, superficiale o sotterranea.

Le acque utilizzate per l'alimentazione delle piscine devono possedere i requisiti di potabilità ad eccezione della temperatura.

I requisiti di qualità delle acque di immissione in vasca e nelle acque di vasca, nonché le sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua devono essere conformi a quanto contenuto nell'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, così come risulta dalle tabelle 1 e 2 riportate in Allegato D che s'intendono automaticamente aggiornate, qualora il Ministero della Salute modifichi quanto in esse contenuto.

Allo scopo di mantenere l'acqua di vasca con le caratteristiche sopraindicate, in ogni condizione di utilizzo, ogni piscina, deve essere dotata di impianti tecnologici per il trattamento dell'acqua, conformi a quanto previsto negli specifici allegati.

Perdite dovute a controllavaggi evaporazione, sgocciolamento dei bagnanti, devono essere reintegrate con acqua proveniente dal sistema esterno di alimentazione.

Nei bacini di balneazione, definiti come vasche a circuito aperto alimentate da corpi idrici superficiali, per la qualità dell'acqua deve essere fatto riferimento alla normativa vigente in materia di qualità delle acque di balneazione.

Nel caso di *piscine alimentate con acqua termale*, dovranno essere rispettati i requisiti microbiologici fissati negli specifici allegati tecnici, mentre i parametri chimico-fisici e chimici caratteristici dovranno essere mantenuti costanti nel rispetto della tipologia di acqua di origine.

Qualora, in queste ultime piscine, i valori di alcuni parametri risultassero particolarmente elevati, dovranno essere fornite ai bagnanti le opportune informazioni.

Realizzazione ed esercizio

La realizzazione degli impianti denominati piscine pubbliche, turistico-ricettive, collettive e parchi acquatici con le tipologie di vasche sopraindicate (per nuotatori, per tuffi, ricreative etc.) è disciplinata dalle procedure previste in materia urbanistico-edilizia, inclusa l'acquisizione, in sede di esame di progetto, del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

L'esercizio delle attività delle piscine di cui al presente provvedimento è subordinato alle procedure definite negli allegati specifici A, B e C.

Resta ferma, per i casi applicabili, l'acquisizione della agibilità rilasciata, a seconda del tipo di impianto, dalla Commissione di Vigilanza competente.

In caso di cambiamento del gestore e/o del responsabile, il nominativo del subentrante deve essere comunicato al comune e all'Azienda Sanitaria Locale, unitamente ad una dichiarazione attestante il mantenimento delle condizioni tecnico-strutturali e gestionali di cui alla precedente comunicazione.

In caso di modifiche che richiedano nuovamente l'avvio delle procedure previste dalle norme in materia urbanistico-edilizia, deve essere presentata una nuova comunicazione di inizio attività.

I requisiti strutturali, tecnici, organizzativi, gestionali e igienico-sanitari, sono specificati oltre che nel capitolo «Requisiti generali», negli allegati specifici A, B e C, nonché nelle norme tecniche UNI citate.

Nelle piscine di che trattasi deve essere prevista l'accessibilità anche per i disabili: resta inteso che non è a carico della struttura l'eventuale assistenza ai fini della fruizione delle strutture (vasche, spogliatoi, servizi igienici).

Il titolare dell'attività individua i soggetti preposti alla gestione dell'impianto, secondo quanto previsto negli allegati.

Durante il periodo di funzionamento della piscina deve essere assicurata la presenza di un responsabile pro-tempore dell'impianto, secondo quanto specificato nei piani di autocontrollo di cui agli allegati.

Durante tutto l'orario di funzionamento della piscina deve essere garantita la necessaria assistenza e/o vigilanza sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca secondo quanto stabilito negli allegati specifici A e B.

Ogni piscina deve essere attrezzata in modo da essere in grado di prestare interventi di primo soccorso agli infortunati, secondo i criteri indicati negli allegati.

Il personale che svolge le mansioni di assistenza o vigilanza bagnanti deve essere facilmente individuabile.

Le sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua devono rispettare i requisiti degli allegati tecnici.

Controlli interni ed esterni

I controlli per la verifica del corretto funzionamento delle piscine sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del responsabile dell'attività, e controlli esterni, di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale.

Per quanto riguarda i controlli interni, il responsabile dell'attività deve garantire la corretta gestione della piscina nel rispetto di quanto, in proposito, di seguito riportato.

I controlli interni devono essere eseguiti, nel rispetto delle procedure della qualità, secondo protocolli di gestione e di autocontrollo; a tal fine il responsabile dell'attività deve redigere un documento di valutazione del rischio, in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività.

Il documento deve tenere conto dei seguenti principi:

- analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina, con particolare riguardo alla prevenzione della legionellosi;
- analisi dei potenziali pericoli per la sicurezza di frequentatori e bagnanti;
- individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;

- individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
- definizione del sistema di monitoraggio;
- individuazione delle azioni di prevenzione e protezione nonché di correzione;
- verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.

Con frequenza annuale e, comunque, preventivamente ad ogni riattivazione della piscina, deve essere eseguita e documentata la verifica del buon funzionamento di ogni tipologia d'impianto installato e, in particolare, degli impianti di trattamento dell'aria e dell'acqua.

Il responsabile dell'attività deve garantire che siano applicate, mantenute e aggiornate le procedure previste nel documento di valutazione del rischio.

Il responsabile dell'attività deve altresì tenere a disposizione dell'autorità incaricata del controllo i seguenti documenti:

- registro controlli, secondo la Norma UNI 10637;
- un registro delle caratteristiche tecnico-funzionali che riportino le indicazioni di cui agli allegati specifici A e B.

Laddove fosse attivato un sistema di controllo a distanza i registri possono essere conservati anche presso la sede della società di gestione, purché presso l'impianto sia, comunque, possibile visionarne il contenuto.

Qualora, in seguito ai controlli di cui sopra, il responsabile dell'attività riscontrerà valori dei parametri igienico-sanitari non conformi a quanto stabilito negli allegati, deve provvedere alla identificazione del problema ed al ripristino delle condizioni ottimali.

Qualora la non conformità riscontrata possa costituire un grave rischio per la salute il titolare dell'attività, oltre all'adozione dei necessari provvedimenti cautelativi, deve darne tempestiva comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale.

La documentazione relativa alle attività svolte nell'ambito dei controlli interni, deve essere tenuta a disposizione dell'Azienda Sanitaria Locale per un periodo di almeno due anni.

L'Azienda Sanitaria Locale effettua controlli ispettivi, campionamento e analisi sull'acqua di vasca volti a verificare il rispetto dei requisiti previsti dalle presenti disposizioni.

Detti controlli sono svolti sulla base dei criteri di cui agli Allegati specifici, sulla base di appositi piani di controllo e vigilanza e secondo modalità e frequenza che tengano conto della tipologia degli impianti esistenti all'interno degli specifici ambiti territoriali, con particolare attenzione ai punti critici evidenziati nei protocolli di gestione e di autocontrollo predisposti dal titolare dell'attività.

Provvedimenti e sanzioni

Qualora nel corso di detti controlli se ne evidenziasse la necessità, l'Azienda Sanitaria Locale potrà richiedere l'integrazione dei parametri determinati in sede di autocontrollo.

Qualora l'Azienda Sanitaria Locale accerti che nella piscina siano venuti meno i requisiti igienico-sanitari previsti, darà prescrizioni al gestore affinché provveda a porre in atto le opportune verifiche impiantistiche e strutturali e ad adottare i necessari provvedimenti per il ripristino dei parametri di cui agli allegati.

In caso di inadempienza, nei termini fissati, alle prescrizioni igienico-sanitarie formulate dall'Azienda Sanitaria Locale sarà data comunicazione all'Autorità Comunale per i necessari provvedimenti ivi compresa l'eventuale sospensione dell'attività.

Qualora i controlli esterni evidenzino che il mancato rispetto dei requisiti previsti, possa costituire pericolo per la salute pubblica, l'Azienda Sanitaria Locale propone all'Autorità Comunale l'adozione di provvedimenti di chiusura.

La chiusura è altresì proposta nel caso in cui le analisi dell'acqua di vasca evidenzino il verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- uno o più parametri microbiologici patogeni risultano difformi dai limiti previsti dall'Allegato 1, tabella A, dell'Accordo Stato Regioni del 16 gennaio 2003;
- al momento del prelievo è accertata la difformità dai limiti previsti per due o più dei parametri «pH», «Cloro attivo libero», «Cloro attivo combinato», «Impiego combinato Ozono e Cloro».

Il provvedimento di chiusura sopra descritto, è limitato alle vasche interessate e fino a quando il gestore avrà comunicato all'ASL e al comune che i controlli interni dimostrano il ripristino dei requisiti previsti dagli allegati specifici.

Salvo che il fatto costituisca reato, e fermo restando l'obbligo di adempiere alle prescrizioni impartite, l'inosservanza delle presenti disposizioni è punita con la sanzione amministrativa prevista dal vigente Regolamento Locale di Igiene irrogate con le procedure di cui alla legge 689/81.

Piscine collocate in edifici o complessi condominiali

Una particolare disciplina è stabilita per le piscine collocate in edifici o complessi condominiali, destinate in via esclusiva all'uso da parte di chi vi alloggia e dei loro ospiti, secondo quanto specificato nell'Allegato C.

Rientrano in tale tipologia le piscine costituenti pertinenza di edificio o complesso residenziale composto da più di quattro unità abitative di proprietà di una unica persona o di più persone ai sensi dell'art. 1100 del codice civile.

Per «unità abitativa» deve essere inteso l'insieme di uno o più locali preordinati ad appartamento autonomo destinato ad alloggio.

La struttura destinata ad attività commerciale, artigianale o direzionale, presente in un edificio residenziale dotato di piscina, ai fini dell'utilizzo della piscina stessa da parte delle persone che operano in tale unità, è equiparata ad unità abitativa.

Sono equiparate alle piscine di pertinenza di singole abitazioni, intendendo con tale termine per «singola abitazione» l'edificio residenziale costituito da un'unica unità abitativa:

- la piscina di pertinenza di edificio residenziale composto fino a quattro unità abitative di proprietà di una sola persona o di più persone ai sensi dell'articolo 1100 del codice civile;

- la piscina che risulta destinata all'uso esclusivo di una unità abitativa facente parte di un edificio o complesso condominiale, a condizione che disponga di misure atte ad impedire l'accesso a terzi;

- la piscina che risulta ad uso esclusivo di una unità abitativa annessa a struttura adibita in via principale alle attività commerciali, a condizione che disponga di misure atte ad impedire l'accesso agli utenti delle attività stesse.

Disposizioni transitorie e finali

Le presenti disposizioni entrano in vigore 30 giorni dopo la data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il termine per la redazione del documento di valutazione del rischio, è di 120 giorni dalla data di pubblicazione delle presenti disposizioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Le piscine di cui agli allegati A e B, il cui progetto sia presentato dopo la data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, debbono rispettare quanto in esse previsto. L'Azienda Sanitaria Locale, nel caso di documentata impossibilità tecnica a realizzare quanto previsto dalle presenti disposizioni, potrà consentire soluzioni alternative e sostanzialmente equivalenti dal punto di vista igienico-sanitario ed organizzativo-gestionale, purché sia conseguito lo scopo contemplato dalle disposizioni stesse.

Le piscine medesime già in funzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, per le quali l'autorità sanitaria non abbia espresso parere sfavorevole, possono continuare la loro attività, inviando, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, notifica all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, ed allegando la documentazione prevista, negli specifici allegati, per la dichiarazione di inizio attività.

Le piscine stesse già in fase di realizzazione o ristrutturazione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, per le quali l'autorità sanitaria non abbia espresso parere sfavorevole, possono proseguire i lavori secondo il progetto approvato.

Le piscine medesime in fase di realizzazione, ristrutturazione o già in funzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, per le quali siano già state formulate dall'Azienda Sanitaria Locale prescrizioni di adeguamento, dovranno adempiere a quanto prescritto.

La presentazione di pratiche di ristrutturazione e/o ampliamento del complesso comporta l'adeguamento alle presenti disposizioni delle sole sezioni o parti interessate.

Fermo restando l'obbligo di garantire la salute e la sicurezza degli utenti e degli addetti, durante lo svolgimento delle suddette opere di adeguamento, potrà essere svolta l'attività ordinaria della piscina.

I requisiti dell'acqua utilizzata nelle piscine dovranno essere rispettati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma.

A decorrere dalla stessa data dovranno essere rispettati i requisiti tecnici di gestione e funzionamento.

A decorrere dalla data medesima le presenti disposizioni sostituiscono le disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio contenute nel Regolamento Locale di Igiene.

ALLEGATO A

CARATTERISTICHE DELLE PISCINE PUBBLICHE E DEI PARCHI ACQUATICI

1. DEFINIZIONI

Si applicano le definizioni di cui alle norme UNI 10637, UNI EN 13451 parti da 1 ad 11, UNI EN 1069 parti 1 e 2.

2. REQUISITI SPECIFICI TERMOIGROMETRICI, DI VENTILAZIONE

2.1 Ricambio dell'aria

Nella sezione servizi delle piscine coperte (spogliatoi, servizi igienici, pronto soccorso), il ricambio dell'aria dovrà risultare non inferiore a 6 volumi/h e la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore a 20 °C.

Per le piscine coperte, nella sezione delle attività natatorie e di balneazione, la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore alla temperatura dell'acqua in vasca.

La velocità dell'aria in corrispondenza delle zone utilizzate dai frequentatori non dovrà risultare superiore a 0,10 m/s e dovrà assicurarsi un ricambio di aria esterna di almeno 20 m³/h per metro quadrato di vasca.

2.2 Superficie di aerazione naturale

Dovrà di norma essere garantita una superficie di aerazione naturale non inferiore ad 1/12 della superficie degli ambienti, collocata preferibilmente su pareti contrapposte per quanto riguarda la sezione vasche.

In assenza della possibilità di aerazione naturale, potranno essere utilizzati sistemi alternativi purché l'umidità dell'aria non superi il valore limite del 70%.

3. REQUISITI ACUSTICI E ILLUMINOTECNICI

3.1 Requisiti illuminotecnici

Nelle sezioni delle attività natatorie e di balneazione l'illuminazione artificiale dovrà assicurare condizioni di visibilità tali da garantire la sicurezza dei frequentatori ed il controllo da parte del personale.

In tutti gli ambienti illuminati naturalmente dovrà essere assicurato un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%.

Deve essere previsto, per possibili sospensioni di erogazione di energia elettrica l'impianto di illuminazione di emergenza.

3.2 Requisiti acustici

Nella sezione delle attività natatorie e di balneazione delle piscine coperte, il tempo di riverberazione non dovrà in nessun punto essere superiore a 1,6 sec. I requisiti acustici passivi ed il rumore generato dall'attività devono far riferimento alla normativa vigente in materia.

4. AREE DI TUTELA IGIENICO SANITARIA E REQUISITI RELATIVI

4.1 Identificazione delle aree

Nell'ambito delle piscine pubbliche e dei parchi acquatici sono individuate, in relazione ai differenti gradi di tutela igienico sanitaria, le seguenti aree:

4.1.1 area pubblico: accessibile alla generalità degli utenti, senza alcuna barriera di protezione igienica;

4.1.2 area di rispetto: destinata ai frequentatori e che separa l'area pubblico dall'area a piedi nudi;

4.1.3 area a piedi nudi: riservata ai frequentatori, percorribile anche a piedi nudi, la cui pavimentazione ha caratteristiche rispondenti all'esigenza di facile pulizia e disinfezione;

4.1.4 area bagnanti: area della sezione vasche comprendente le vasche stesse e gli spazi perimetrali funzionali all'attività balneatoria;

4.1.5 area frequentatori: costituita dall'insieme dell'area a piedi nudi e dell'area di rispetto;

4.1.6 solarium: area destinata alla sosta ed eventuale esposizione al sole dei frequentatori, avente i requisiti dell'area a piedi nudi;

4.1.7 solarium verde: area destinata alla sosta ed eventuale esposizione al sole dei frequentatori, facente parte dell'area di rispetto, la cui pavimentazione non possiede le caratteristiche dell'area a piedi nudi.

4.2 Accesso all'area di rispetto

L'accesso all'area di rispetto è consentito esclusivamente con calzature pulite, lavabili e disinfettabili.

4.3 Accesso all'area a piedi nudi

L'area a piedi nudi deve essere delimitata e accessibile esclusivamente dall'area di rispetto, previo lavaggio e disinfezione dei piedi e delle calzature destinate a tale area.

4.4 Accesso all'area bagnanti

L'accesso degli utenti all'area bagnanti è consentito esclusivamente previa completa pulizia personale mediante doccia.

5. REQUISITI STRUTTURALI E TECNICI

5.1 Sezione vasche

5.1.1 Capienza delle vasche

All'interno dell'area bagnanti è ammessa la presenza contemporanea di non più di una persona ogni due m² di specchio d'acqua.

5.1.2 Componenti utilizzati nelle vasche

I componenti utilizzati nella sezione vasche debbono essere conformi alle UNI EN 13.451 parti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11. Possono essere altresì utilizzati componenti non conformi alle predette norme, a condizione che sia assicurato e documentato un livello di sicurezza almeno equivalente.

5.1.3 Acquascivoli

Eventuali acquascivoli di altezza ≤ 2 m devono essere conformi alle UNI EN 1069-1 e -2.

5.1.4 Spazi perimetrali

Lungo il perimetro esterno delle vasche destinate ad utilizzo agonistico devono essere previsti spazi perimetrali (banchine) conformi ai requisiti del d.m. 18 marzo 1996 - Norme di sicurezza per gli impianti sportivi e successive eventuali modifiche ed integrazioni.

Lungo il perimetro esterno delle altre vasche devono essere previsti spazi perimetrali di larghezza ≥ 2 m.

La pavimentazione deve avere una pendenza ≥ al 3% nella direzione dei sistemi di drenaggio, che devono essere realizzati in modo da evitare che l'acqua di lavaggio della pavimentazione stessa possa rifluire nel bordo sfioratore o in vasca.

5.1.5 Altezza del vano vasca

L'altezza del vano vasca, misurata dal pelo libero dell'acqua, deve essere in ogni punto non inferiore a m 3,5.

5.2 Sezione Servizi

5.2.1 Servizi inclusi nella Sezione

La sezione servizi comprende gli spogliatoi, il deposito abiti, i servizi igienici, le docce e il primo soccorso.

5.2.2 Pavimenti e pareti

I pavimenti e le pareti, per un'altezza ≥ 2 m, devono essere rivestiti in materiale lavabile, resistente all'azione dei comuni disinfettanti e di facile pulizia.

5.2.3 Arredi ed accessori

Gli arredi e gli accessori devono essere realizzati in modo da consentire una facile pulizia e non devono presentare rischi per l'incolumità dei frequentatori e del personale addetto; i materiali devono essere resistenti all'azione dei prodotti utilizzati per la pulizia.

5.2.4 Disponibilità di acqua corrente

Nei locali utilizzati per servizi igienici, docce, e pronto soccorso deve essere disponibile acqua corrente fredda e calda.

5.2.5 Pavimenti

I pavimenti di spogliatoi, docce e servizi igienici devono avere una finitura antiscivolo adeguata all'utilizzo al quale sono destinati e devono essere dotati di sistemi di smaltimento, sifonati, per l'allontanamento delle acque di lavaggio, con riferimento alle norme UNI applicabili.

5.2.6 Vetrate

Le vetrate devono essere realizzate uniformemente alle prescrizioni delle norme in materia di sicurezza degli impianti, in

base alle norme UNI applicabili. In particolare quelle delle zone raggiungibili dagli utenti, devono essere rese identificabili per gli stessi e devono essere realizzate con materiale antisfondamento.

5.2.7 Spogliatoi

Gli spogliatoi devono costituire l'elemento di separazione tra il percorso a piedi calzati e il percorso a piedi nudi.

Il numero di posti spogliatoio (cabina o postazione destinata al cambio d'abito) deve essere rapportato al numero massimo di frequentatori contemporaneamente presenti nella piscina ed ai previsti criteri di gestione.

Nel caso di complessi attrezzati anche per l'esercizio contestuale di attività diverse da quelle di balneazione (es. palestre) possono essere previsti:

- spogliatoi distinti da quelli delle altre attività;
- spogliatoi comuni, purché siano rispettate le dotazioni minime per le singole attività, e sia garantita la separazione del percorso a piedi calzati dal percorso a piedi nudi.

5.2.8 Servizi igienici e docce

Con riferimento al numero massimo di frequentatori contemporaneamente presenti nella piscina deve essere previsto un numero minimo di:

- 4 WC per i primi 100 utenti o frazione suddivisi in eguale misura tra uomini e donne; i WC devono essere aumentati in ragione di 1 ogni 100 utenti o frazione; i locali WC devono avere superficie non inferiore a m² 1,00, ed essere dotati di spazio di disimpegno non comunicante direttamente con gli spogliatoi;
- 4 docce, alimentate con acqua calda, per i primi 30 utenti o frazione, suddivise in eguale misura tra uomini e donne; le docce devono essere aumentate in ragione di 1 unità ogni ulteriori 15 utenti o frazione; nelle piscine coperte la zona doccia deve comunicare con uno spazio riscaldato e provvisto di asciugacapelli, in numero pari ai posti doccia, mentre per quelle scoperte deve essere previsto un minimo di 2 asciugacapelli in ogni zona spogliatoio; per le piscine scoperte destinate ad un'utenza pubblica o per quelle di uso collettivo, è ammesso un numero di docce \leq 30% con acqua non riscaldata;
- lavabi o punti di erogazione di acqua potabile, in numero complessivo non inferiore a quello dei WC, a comando non manuale, con distributori di sapone e asciugamani monouso o ad aria calda.

5.2.9 Vaschette lavapiedi

Nella zona di passaggio tra la Sezione Servizi e le aree a piedi nudi devono essere installate:

- vaschette lavapiedi, alimentate con acqua corrente o con acqua a ricambio periodico e dosaggio di soluzione disinfettante;
- erogatori di soluzione sanificante per i piedi.

5.2.10 Raccoglitori di rifiuti

Nei locali della Sezione Servizi deve essere installato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

5.2.11 Servizio di Primo Soccorso

5.2.11.1 Locale di Primo Soccorso

Il locale di primo soccorso, preferibilmente ad uso esclusivo della piscina, deve essere costituito da un ambiente di adeguata accessibilità e superficie, dotato di lavabo con rubinetti a comando non manuale, con acqua potabile e dotato, altresì, delle seguenti attrezzature e prodotti terapeutici:

- presidi di primo impiego e materiali di medicazione;
- strumentario per intervento di primo soccorso:
 - pallone di Ambu;
 - apribocca;
 - bombola di ossigeno;
 - coperta;
 - sfigmomanometro;
 - tiralingua;
 - laccio emostatico;
- lettino medico;
- barella a cucchiaio.

5.2.11.2 Presidi di primo impiego

I presidi di primo impiego, nonché le strumentazioni di primo intervento e il materiale di medicazione devono risultare completamente disponibili e immediatamente utilizzabili.

5.2.11.3 Apparecchiature mediche

Le apparecchiature mediche devono essere revisionate periodicamente in modo da essere sempre in perfetta efficienza.

5.2.11.4 Identificazione ed accesso al locale di Primo Soccorso

Il locale deve essere chiaramente segnalato e agevolmente accessibile dalla vasca e deve consentire la rapida e facile comunicazione con l'esterno, attraverso percorsi agibili anche con l'impiego di lettighe.

5.2.11.5 Requisiti del locale di Primo Soccorso

Il locale di Primo Soccorso deve essere dotato almeno di collegamento telefonico anche con l'esterno, e di un servizio igienico ad uso esclusivo, con antibagno.

5.2.11.6 Prestazioni di Primo Soccorso

Le prestazioni di primo soccorso devono essere assicurate, durante tutto il periodo di funzionamento dell'impianto, da personale della piscina adeguatamente formato.

5.2.11.7 Locale di Primo Soccorso comune ad altre attività

Nel caso in cui la piscina sia collocata all'interno di una struttura in cui sono presenti anche altre attività, il locale di primo soccorso può essere anche al servizio di dette attività, purché sia garantito un rapido e agevole accesso dalla piscina.

5.2.11.8 Tempestività degli interventi di Primo Soccorso

In sede di autocontrollo deve essere verificata la tempestività degli interventi di primo soccorso; ove necessario, devono essere previsti mezzi alternativi ai servizi pubblici di Pronto Soccorso.

5.3 Sezione Impianti di trattamento dell'acqua

Gli impianti di trattamento dell'acqua di piscina debbono essere conformi ai requisiti della UNI 10637.

5.4 Sezione per il Pubblico

La Sezione per il Pubblico, ove prevista, deve essere conforme alle norme ed ai regolamenti vigenti. I percorsi e le aree destinati al pubblico stesso (atrio, posti per spettatori, spazi accessori, servizi igienici, ecc.) devono comunque essere indipendenti e separati da quelli destinati ai frequentatori.

5.5 Sezione attività ausiliarie

5.5.1 Separazione delle aree ausiliarie

Se previste, le aree destinate ad attività ausiliarie, quali attività sportive diverse da quelle natatorie, saune, bagni turchi, vasche di idromassaggio, spazi per il ristoro (bar, tavola calda, ecc.), spazi per attività culturali e ricreative, ambienti per uffici e riunioni, sale stampa ecc., devono essere strutturate in modo tale che i settori utilizzati dai frequentatori di dette aree e dai frequentatori della piscina siano separati.

6. REQUISITI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

6.1 Comunicazione di inizio attività

L'esercizio dell'attività delle piscine di cui al presente Allegato A è soggetto a comunicazione di inizio attività. La comunicazione, a firma del titolare, è presentata all'Azienda Sanitaria Locale nel cui territorio è ubicata la piscina, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività. Sono elementi essenziali della comunicazione:

- ubicazione della struttura;
- categoria, gruppo e tipologia della piscina secondo la classificazione di cui al capitolo «Requisiti generali»;
- numero e tipo di vasche secondo la classificazione di cui al capitolo «Requisiti generali»;
- numero massimo ammissibile di frequentatori;
- dati identificativi e sede del soggetto titolare dell'attività. Qualora l'attività sia svolta in forma societaria, dati identificativi del legale rappresentante;
- dati identificativi del responsabile della piscina;
- documentazione tecnica, descrittiva dell'intera struttura e degli impianti di trattamento dell'acqua e dell'aria, come realizzati;
- dichiarazione del funzionamento permanente o stagionale e di eventuali iniziative a carattere privato o manifestazioni aperte al pubblico.

La variazione di uno o più elementi comporta l'obbligo di nuova comunicazione. La riattivazione della piscina dichiarata a funzionamento stagionale non costituisce variazione. Qualora nel termine indicato sia riscontrata la mancanza di una o più degli elementi essenziali previsti, l'Azienda Sanitaria Locale notifica all'interessato le integrazioni necessarie per l'inizio dell'attività. Il termine è pertanto sospeso fino al perfezionamento della comunicazione con quanto richiesto.

6.2 Personale addetto

Il titolare dell'attività deve provvedere alla nomina ed alla formazione delle seguenti figure professionali:

- eventuali responsabili pro tempore della piscina;
- addetto agli impianti tecnologici;
- assistente bagnanti;
- addetto al primo soccorso.

6.3 Competenze delle figure professionali identificate

In fase di autocontrollo dovranno essere identificate le mansioni ed i requisiti di formazione delle figure professionali identificate al precedente paragrafo, nel rispetto anche dei requisiti che seguono:

6.3.1 Addetto agli impianti tecnologici

L'addetto agli impianti tecnologici deve possedere competenza tecnica specifica nella gestione e manutenzione degli impianti di una piscina, incluse le abilitazioni specifiche di legge, ove necessarie.

Il ruolo di addetto agli impianti tecnologici può essere affidato, con accordo formale, anche ad aziende esterne specializzate.

6.3.2 Assistente bagnanti

L'assistente bagnanti, abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali funzionalmente collegati.

Il mantenimento dell'abilitazione è subordinato alle normative dell'ente che lo ha rilasciato.

Nelle attività didattiche o di allenamento la figura dell'assistente bagnanti può coincidere con la figura dell'istruttore purché in possesso dell'abilitazione come assistente bagnanti. In questo caso, il piano di autocontrollo deve identificare i gruppi di utenti e/o le aree delle quali l'istruttore/assistente bagnanti è responsabile.

6.4 Organizzazione dell'attività di assistenza ai bagnanti

Nelle piscine sportive, così come identificate dal decreto del Ministro dell'Interno del 18 marzo 1996 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, deve essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti secondo le modalità ivi previste.

Nelle altre piscine deve essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti in numero e con modalità definite in sede di autocontrollo, anche in base alla morfologia delle vasche ed ai criteri di gestione della struttura.

6.5 Regolamento interno

All'ingresso della struttura deve essere esposto il regolamento interno riguardante il comportamento che frequentatori e bagnanti devono tenere, che riporti almeno le seguenti indicazioni:

- obbligo di utilizzo di zoccoli o ciabatte di materiale sintetico nei percorsi a piedi nudi;
- obbligo di doccia personale prima di accedere all'area bagnanti;
- obbligo di utilizzo di costumi contenitivi per i bambini di età inferiore ai 3 anni, nonché per gli utenti fisiologicamente incontinenti.

6.6 Controlli interni sull'acqua di vasca

La frequenza delle analisi sul campo e di laboratorio sull'acqua di vasca deve essere conforme alla norma UNI 10637.

Per le piscine a funzionamento stagionale, il primo controllo deve essere effettuato all'avvio dell'impianto.

6.7 Controlli esterni a cura dell'Azienda Sanitaria Locale

6.7.1 Analisi dell'acqua di vasca

I controlli analitici sull'acqua di vasca saranno effettuati con le seguenti frequenze minime:

- vasche coperte: frequenza trimestrale;
- vasche scoperte: due volte durante il periodo di funzionamento.

I parametri da determinare sono quelli di cui alla colonna «acqua di vasca» della tabella A dell'Accordo Stato-Regioni.

6.7.2 Analisi dell'acqua di approvvigionamento

Il controllo della potabilità dell'acqua di approvvigionamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- a) in caso di approvvigionamento autonomo:
 - 4 controlli di routine e 2 di verifica per piscine a funzionamento annuale;
 - 2 controlli di routine e 1 di verifica in caso di funzionamento stagionale;
- b) in caso di approvvigionamento da acquedotto:
 - 2 controlli di routine all'anno.

ALLEGATO B

CARATTERISTICHE DELLE PISCINE TURISTICO-RICETTIVE

1. DEFINIZIONI

Si applicano le definizioni di cui alle norme UNI 10637, UNI EN 13451 parti da 1 ad 11, UNI EN 1069 parti 1 e 2.

2. REQUISITI SPECIFICI TERMOIGROMETRICI, DI VENTILAZIONE

2.1 Ricambio dell'aria

Nella sezione servizi delle piscine coperte (spogliatoi, servizi igienici, pronto soccorso), laddove presente, il ricambio dell'aria dovrà risultare non inferiore a 6 volumi/h e la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore a 20 °C.

Per le piscine coperte, nella sezione delle attività natatorie e di balneazione, la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore alla temperatura dell'acqua in vasca.

2.2 Superficie di aerazione naturale

Dovrà di norma essere garantita una superficie di aerazione naturale non inferiore ad 1/12 della superficie degli ambienti, collocata preferibilmente su pareti contrapposte per quanto riguarda la sezione vasche.

In assenza della possibilità di aerazione naturale, potranno essere utilizzati sistemi alternativi purché l'umidità dell'aria non superi il valore limite del 70%.

3. REQUISITI ACUSTICI E ILLUMINOTECNICI

3.1 Requisiti illuminotecnici

Nelle sezioni delle attività natatorie e di balneazione l'illuminazione artificiale dovrà assicurare condizioni di visibilità tali da garantire la sicurezza dei frequentatori ed il controllo da parte del personale.

Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, etc) l'illuminazione artificiale dovrà assicurare un livello medio di almeno 100 lux negli spogliatoi e di 80 lux nei servizi igienici.

Deve essere previsto, per possibili sospensioni di erogazione di energia elettrica l'impianto di illuminazione di emergenza.

3.2 Requisiti acustici

Nella sezione delle attività natatorie e di balneazione delle piscine coperte, il tempo di riverberazione non dovrà in nessun punto essere superiore a 1,6 sec. I requisiti acustici passivi ed il rumore generato dall'attività devono far riferimento alla normativa vigente in materia.

2. AREE DI TUTELA IGIENICO SANITARIA E REQUISITI RELATIVI

3.1 Identificazione delle aree

Nell'ambito delle piscine turistico-ricettive sono individuate, in relazione ai differenti gradi di tutela igienico sanitaria, le seguenti aree:

3.1.1 area di rispetto: destinata ai frequentatori e che separa le aree esterne alla piscina dall'area a piedi nudi;

3.1.2 area a piedi nudi: riservata ai frequentatori, percorribile anche a piedi nudi, la cui pavimentazione ha caratteristiche rispondenti all'esigenza di facile pulizia e disinfezione;

3.1.3 area bagnanti: area della sezione vasche comprendente le vasche stesse e gli spazi perimetrali funzionali all'attività balneatoria;

3.1.4 area frequentatori: costituita dall'insieme dell'area a piedi nudi e dell'area di rispetto;

3.1.5 solarium: area destinata alla sosta ed eventuale esposizione al sole dei frequentatori, avente i requisiti dell'area a piedi nudi;

3.1.6 solarium verde: area destinata alla sosta ed eventuale esposizione al sole dei frequentatori, facente parte dell'area di rispetto, la cui pavimentazione non possiede le caratteristiche dell'area a piedi nudi.

3.2 Accesso all'area di rispetto

L'accesso all'area di rispetto è consentito esclusivamente con calzature pulite, lavabili e disinfettabili.

3.3 Accesso all'area a piedi nudi

L'area a piedi nudi deve essere delimitata e accessibile esclusivamente dall'area di rispetto, previo lavaggio e disinfezione dei piedi e delle calzature destinate a tale area.

3.4 Accesso all'area bagnanti

L'accesso degli utenti all'area bagnanti per l'utilizzo delle va-

sche è consentito esclusivamente previa completa pulizia personale mediante doccia.

4. REQUISITI STRUTTURALI E TECNICI

4.1 Sezione Vasche

4.1.1 Capienza delle vasche

All'interno dell'area bagnanti è ammessa la presenza contemporanea di non più di una persona ogni due m² di specchio d'acqua.

4.1.2 Componenti utilizzati nelle vasche

I componenti utilizzati nella sezione vasche debbono essere conformi alle UNI EN 13.451 parti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11. Possono essere altresì utilizzati componenti non conformi alle predette norme, a condizione che sia assicurato e documentato un livello di sicurezza almeno equivalente.

4.1.3 Acquascivoli

Eventuali acquascivoli di altezza ≤ 2 m devono essere conformi alle UNI EN 1069-1 e -2.

4.1.4 Spazi perimetrali

Lungo almeno un lato delle vasche deve essere previsto uno spazio perimetrale (banchina) di larghezza $\geq 1,5$ m.

La pavimentazione deve avere una pendenza $\geq 3\%$ nella direzione dei sistemi di drenaggio, che devono essere realizzati in modo da evitare che l'acqua di lavaggio della pavimentazione stessa possa rifluire nel bordo sfioratore o in vasca.

4.1.5 Altezza del vano vasca

L'altezza del vano vasca, misurata dal pelo libero dell'acqua, deve essere in ogni punto non inferiore all'altezza minima per l'agibilità.

4.2 Sezione Servizi

4.2.1 Generale

La sezione servizi, che normalmente comprende gli spogliatoi, il deposito abiti, i servizi igienici, le docce e il primo soccorso non è richiesta per le piscine turistico ricettive.

Qualora alcuni degli elementi siano comunque presenti, dovranno rispettare i requisiti dei paragrafi seguenti.

4.2.2 Pavimenti e pareti

I pavimenti e le pareti, per un'altezza ≥ 2 m, devono essere rivestiti in materiale lavabile, resistente all'azione dei comuni disinfettanti e di facile pulizia.

4.2.3 Arredi ed accessori

Gli arredi e gli accessori devono essere realizzati in modo da consentire una facile pulizia e non devono presentare rischi per l'incolumità dei frequentatori e del personale addetto; i materiali devono essere resistenti all'azione dei prodotti utilizzati per la pulizia.

4.2.4 Disponibilità di acqua corrente

Nei locali utilizzati per servizi igienici, docce, e pronto soccorso deve essere disponibile acqua corrente fredda e calda.

4.2.5 Pavimenti

I pavimenti di spogliatoi, docce e servizi igienici devono avere una finitura antiscivolo adeguata all'utilizzo al quale sono destinati e, in particolare, al transito a piedi nudi in presenza di acqua o bagnamenti e devono essere dotati di sistemi di smaltimento, sifonati, per l'allontanamento delle acque di lavaggio, in relazione alle norme UNI applicabili.

4.2.6 Vaschette lavapiedi

Agli accessi alle aree a piedi nudi devono essere installate:

- vaschette lavapiedi, alimentate con acqua corrente o con acqua a ricambio periodico e dosaggio di soluzione disinfettante;
- erogatori di soluzione sanificante per i piedi.

4.2.7 Raccoglitori di rifiuti

Deve essere installato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti.

4.2.8 Servizio di Primo Soccorso

La struttura deve essere dotata di presidi di primo impiego e materiali di medicazione, disponibili e utilizzabili.

Le prestazioni di primo soccorso devono essere assicurate, durante tutto il periodo di funzionamento dell'impianto, da personale adeguatamente formato.

In sede di autocontrollo deve essere verificata la tempestività degli interventi di primo soccorso; ove necessario, devono essere previsti mezzi alternativi ai servizi pubblici di Pronto Soccorso.

4.3 Sezione Impianti di trattamento dell'acqua

Gli impianti di trattamento dell'acqua di piscina debbono essere conformi ai requisiti della UNI 10637.

4.4 Sezione attività ausiliarie

Se previste, le aree destinate ad attività ausiliarie, quali attività sportive diverse da quelle di balneazione, saune, bagni turchi, idromassaggi, spazi per il ristoro (bar, tavola calda, ecc.), spazi per attività culturali e ricreative, ambienti per uffici e riunioni, sale stampa ecc., devono essere strutturate in modo tale che i settori utilizzati dai frequentatori di dette aree e dai frequentatori della piscina siano separati.

5. REQUISITI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

5.1 Comunicazione di inizio attività

L'esercizio dell'attività delle piscine di cui al presente Allegato B è soggetto a comunicazione di inizio attività. La comunicazione, a firma del titolare, è presentata all'Azienda Sanitaria Locale nel cui territorio è ubicata la piscina, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività. Sono elementi essenziali della comunicazione:

- ubicazione della struttura;
- categoria, gruppo e tipologia della piscina secondo la classificazione di cui al Capitolo «Requisiti Generali»;
- numero e tipo di vasche secondo la classificazione di cui al Capitolo «Requisiti Generali»;
- numero massimo ammissibile di frequentatori;
- dati identificativi e sede del soggetto titolare dell'attività. Qualora l'attività sia svolta in forma societaria, dati identificativi del legale rappresentante;
- dati identificativi del responsabile della piscina;
- documentazione tecnica, descrittiva dell'intera struttura e degli impianti di trattamento dell'acqua e dell'aria, come realizzati;
- dichiarazione del funzionamento permanente o stagionale e di eventuali iniziative a carattere privato o manifestazioni aperte al pubblico.

La variazione di uno o più elementi comporta l'obbligo di nuova comunicazione. La riattivazione della piscina dichiarata a funzionamento stagionale non costituisce variazione.

Qualora nel termine indicato sia riscontrata la mancanza di una o più degli elementi essenziali previsti, l'Azienda Sanitaria Locale notifica all'interessato le integrazioni necessarie per l'inizio dell'attività. Il termine è pertanto sospeso fino al perfezionamento della comunicazione con quanto richiesto.

5.2 Personale addetto

Il titolare dell'attività deve provvedere alla nomina di:

- eventuali responsabili pro tempore della piscina;
 - addetto agli impianti tecnologici;
- e ad organizzare i servizi di:
- assistenza/vigilanza bagnanti;
 - primo soccorso.

5.3 Competenze delle figure professionali identificate

5.3.1 Identificazione delle mansioni e della formazione

In fase di autocontrollo dovranno essere identificate le mansioni ed i requisiti di formazione delle figure professionali identificate al precedente paragrafo, nel rispetto anche dei requisiti che seguono.

5.3.2 Addetto agli impianti tecnologici

L'addetto agli impianti tecnologici deve possedere competenza tecnica specifica nella gestione e manutenzione degli impianti di una piscina, incluse le abilitazioni specifiche di legge, ove necessarie.

Il ruolo di addetto agli impianti tecnologici può essere affidato, con accordo formale, anche ad aziende esterne specializzate.

5.3.3 Assistenza/vigilanza bagnanti

5.3.3.1 Addetti al Servizio

Il servizio di assistenza/vigilanza bagnanti può essere esercitato da assistenti bagnanti o da personale che, nell'ambito di altre mansioni, svolga anche il servizio di vigilanza bagnanti.

5.3.3.2 Assistente bagnanti

L'assistente bagnanti, abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali funzionalmente collegati.

Il mantenimento dell'abilitazione è subordinato alle normative dell'ente che lo ha rilasciato.